

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3837 del 27/07/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) LOCALITA' COGRUZZO - CODICE PROCEDIMENTO REPPA5027. TITOLARE: SPERONI ANNA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4036 del 27/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N.32635/2021

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **ZOOTECNICO** IN COMUNE DI **CASTELNOVO DI SOTTO (RE)** LOCALITA' **COGRUZZO** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPA5027**.

TITOLARE: **SPERONI ANNA**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65,

- DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che con Determinazione n. DET-AMB-2017-5060 in data 21/09/2017 rilasciata da ARPAE è stata assentita a Speroni Anna e Corradi Pia la concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee con procedura semplificata da esercitarsi mediante prelievo da n° 5 pozzi, di cui n. 4 produttivi (7084 – 7091 – 7092 – 7094) e n. 1 non produttivo (7093) utilizzato solo come pozzo di soccorso nei casi di emergenza, in Comune di Castelnovo di Sotto (RE) località Cogruzzo, tutti ubicati su terreni di proprietà degli stessi concessionari ed identificati al NCT dello stesso Comune al Foglio 13 particelle 141 e 243, da destinare all'uso zootecnico con una portata massima d'esercizio di l/s 2,5 per un volume complessivo annuo di m³ 2.500, con scadenza 31/12/2021.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 22/11/2021 presentata da Speroni Anna C.F. SPRNNA42C45C218Y tendente ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale e cambio della titolarità della succitata concessione.
 - della successiva istanza presentata dalla sig.ra Speroni Anna in data 21/02/2022 tendente ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale e cambio della titolarità della concessione di derivazione acqua pubblica falde sotterranee in Comune di **Castelnovo di Sotto (RE)** località **Cogruzzo**, mediante campo pozzi costituito da n. 6 pozzi di cui n. 5 esistenti, e n. 1 da tombare, ubicati su terreno di proprietà del richiedente, come di seguito contraddistinti:
 - **Pozzo 1** (prat. 7084): particella **141**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.440 Y = 4.964.925, con portata massima di l/s **1,0**;
 - **Pozzo 2** (prat. 7091): particella **243**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.450 Y = 4.964.955, con portata massima di l/s **0,5**;
 - **Pozzo 3** (prat. 7092): particella **243**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.452 Y = 4.964.929, attualmente inutilizzato e non dotato di pompa di aspirazione;
 - **Pozzo 4** (prat. 7093): particella **243**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.423 Y = 4.964.952, con portata massima di l/s **0,5**, da utilizzare solo come pozzo di soccorso nei casi di emergenza;
 - **Pozzo 5** (prat. 7094): (da tombare) particella **243**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.443 Y = 4.964.941;
 - **Pozzo 6**: (nuovo): particella **141**, del foglio **13** del NCT di detto Comune, coordinate UTM32 (ETRS89): X = 625.420 Y = 4.964.930, con portata massima di l/s **0,5**;
- per un volume complessivo di prelievo annuo di m³ **2.000** da destinare all'uso zootecnico.

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione (Relazione Tecnica) allegata alla succitata domanda di rinnovo con variante e cambio della titolarità della concessione presentata in data 22/11/2021, a firma del Geom. Andrea Lusetti in qualità di consulente del richiedente, viene dichiarato quanto segue:
 - *“La presente si rende necessaria per il rinnovo della concessione SEMPLIFICATA (det. 5060 del 21.09.2021) in scadenza il 30.12.2021 in quanto sono intervenute varianti sostanziali alla concessione stessa.*
 - *La variante principale consiste nella perforazione di un nuovo pozzo a camicia in sostituzione del pozzo di cui alla pratica 7094, a causa di insabbiamento e della vicinanza del fabbricato.*
 - *Durante il periodo del primo lockdown i pozzi identificati dalle pratiche 7092 e 7094 si sono insabbiati per cause naturali. In queste condizioni l'allevamento di suini si è trovato in difficoltà a causa della mancanza d'acqua.*
 - *La Proprietà ha dovuto rapidamente provvedere alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dei due non più funzionanti”,*
e che tale nuovo pozzo ha le seguenti caratteristiche: profondità di metri 8 – tubazioni in cemento (pozzo a camicia) aventi diametro di mm. 1000 – equipaggiamento con elettropompa non sommersa della potenza di kW 0,75 e portata massima d'esercizio di 30 litri al minuto.
- pertanto, avendo realizzato il pozzo senza la prescritta autorizzazione e senza che ne sia stata fatta apposita richiesta al Servizio in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla sig.ra “Speroni Anna” è stata erogata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 145 del 07/12/2021 per violazione all'art. 95 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che la domanda di rinnovo con variante e cambio della titolarità è stata presentata in data anteriore alla scadenza della concessione originaria;
- che, a supporto della suddetta istanza di cambio di titolarità, da parte del proponente sono stati presentati:
 - certificato di morte della sig.ra Corradi Pia;
 - dichiarazione di successione.
- che, per la tipologia delle varianti richieste, che consistono nella modifica delle opere di presa tramite utilizzo di un nuovo pozzo realizzato senza alcuna autorizzazione in sostituzione del Pozzo 5, di cui sarà disposta la chiusura poiché divenuto inagibile a seguito di una frana che ne ha compromesso il funzionamento, nonché nella diminuzione della portata massima complessiva derivabile da l/s 2,50 a l/s 2,00 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare da m³ 2.500 a m³ 2.000, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- che, per quanto riguarda il pozzo esistente da sostituire, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento Regionale 20 novembre 2001 N. 41, *“(omissis)... la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”;*
- che la chiusura totale del pozzo ha la finalità di isolare idraulicamente le parti filtranti, sia internamente che esternamente al tubo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee (N. 5 Pozzi di cui n. 1 di soccorso e n. 1 inattivo)**
- portata massima **2,0** l/s;
- volume annuo massimo **2.000** m³/anno;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;

- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: : **0610ER-DQ2-PACS- Pianura Alluvionale Appenninica - acquifero confinato superiore - Profondo di pianura**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2022/80158 in data 13/05/2022, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che "per tale tipologia di derivazione da pozzi esistenti ubicati in particolari zone, ai sensi dell'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua prelevata dalle falde";

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 118 in data 27/04/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 2,00), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da**

versare, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;**

- che tale deposito risulta costituito, per l'importo corrispondente, in occasione del provvedimento autorizzativo precedentemente citato, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell'importo;
- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 170,31** quale canone per l'annualità **2022** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2018 al 2021 come specificato nel disciplinare;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2022) risulta regolarmente corrisposto in data 16/03/2022, per l'importo riferito alla tipologia d'uso;
- che i canoni delle pregresse annualità dal 2018 al 2021 risultano regolarmente corrisposti;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione risulta regolarmente costituito;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, **che possa essere assentita la Variante Sostanziale con riconoscimento della Titolarità della concessione** ai sensi del R.R. 41/2001 e che debba essere disposto il tombamento del Pozzo 5 (prat. 7094), a cura e spese del concessionario, ai sensi del citato art. 35 del R.R. 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di disporre il **tombamento** del pozzo sito in Comune di Castelnuovo di Sotto (RE) località Cogruzzo su terreno contraddistinto dalla particella n. 243 del foglio n. 13 del NCT di detto Comune (Pozzo n. 5), cui dovrà provvedere a propria cura e spese la ditta richiedente proprietaria dell'area interessata, **entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento** nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito riportate:
- rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
 - se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
 - una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiaccia cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;
 - all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
 - la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente dreno;
 - la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
 - successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
 - in alternativa - **qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione** - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiaccia passi all'esterno dei filtri;

- in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiaccia o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
 - al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra - 2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
 - i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
 - per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
 - soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiaccia utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;
 - **almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori di cui sopra** dovrà essere inoltrata **comunicazione scritta** all'Unità Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia per consentire l'eventuale presenza di un tecnico del Servizio durante l'esecuzione degli stessi, **contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve** (fax o e-mail) a questo Servizio **come si intende eseguire la cementazione** in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;
 - inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
 - **entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori**, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento, a firma di un tecnico abilitato.
- b) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla sig.ra Speroni Anna C.F. SPRNNA42C45C218Y residente in Castelnovo di Sotto (RE) il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Castelnovo di Sotto (RE) località Cogruzzo da destinare all'**uso zootecnico**, già assentita con Determinazione n. DET-AMB-2017-5060 del 21/09/2017 e scadenza il 31/12/2021;
- c) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 2,0** per un volume complessivo annuo di **m³ 2.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) **di stabilire che il rinnovo decorre dal 01/01/2022, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e a norma della D.G.R. 787/2014 la durata sia valida fino al 31 dicembre 2031;**
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 170,31** per l'anno 2022, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di dare atto che l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2018 al 2021 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;**
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- k) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito

del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **zootecnico** in territorio del Comune di **Castelnovo di Sotto (RE)** località **Cogruzzo** richiesta dalla sig.ra **Speroni Anna**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- Le opere di presa consistono in n° 5 pozzi, siti in località Cogruzzo del Comune di Castelnovo di Sotto (RE) su terreno di proprietà del richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Pozzo 1 produttivo (prat. 7084): profondità di m 14 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 1.000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75 avente una portata di esercizio di l/s 1,0; – ubicazione: foglio 13 particella 141 coordinate UTM*32: X = 625.519 Y = 965.126;

Pozzo 2 produttivo (prat. 7091): profondità di m 11 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 1.000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75 avente una portata di esercizio di l/s 0,5; – ubicazione: foglio 13 particella 243 coordinate UTM*32: X = 625.529 Y 965.135;

Pozzo 3 inattivo (prat. 7092): profondità di m 10 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 800, attualmente inutilizzato e non dotato di pompa di aspirazione; – ubicazione: foglio 13 particella 243 coordinate UTM*32: X = 625.532 Y = 965.132;

Pozzo 4 di soccorso (prat. 7093): profondità di m 6 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 1.000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75 avente una portata di esercizio di l/s 0,5; – ubicazione: foglio 13 particella 243 coordinate UTM*32: X = 625.504 Y = 965.148;

Pozzo 6 produttivo (nuovo): profondità di m 8 con tubazioni in cemento (pozzo a camicia) del diametro interno di mm 1.000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75 avente una portata di esercizio di l/s 0,5; – ubicazione: foglio 13 particella 141 coordinate UTM*32: X = 625.503 Y = 965.131;

- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati necessarie alle strutture aziendali inerenti l'attività zootecnica per allevamento di suini svolta dall'Azienda, ivi compreso l'abbeveraggio del bestiame con un consumo annuo complessivo di m³ 2.000.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo **l/s 2,0**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 2.000**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 **Durata della concessione**

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 656,45** come di seguito specificato:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - annualità 2018 = € 162,45; | - annualità 2019 = € 164,72; |
| - annualità 2020 = € 164,89; | - annualità 2021 = € 164,39; |

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2022** ammonta a **€ 170,31**, del cui versamento è stata consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto;

5.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 Deposito Cauzionale

6.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituita in occasione della concessione originaria per l'importo di € **250,00**, e pertanto non è necessario operare l'adeguamento o integrazione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dovrà procedere su ogni pozzo all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aooe@cert.arpa.emr.it;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

7.4 **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in

particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Speroni Anna)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.